

ORIGINALE

DI

ORDINANZA

N. 110 del 12-03-2025

Ordinanza AREA POLIZIA LOCALE N. 93

Oggetto: **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - VIALE B. BUOZZI - VIA TERME SANTA LUCIA PER IL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA AGONISTICA DENOMINATA " 60° TIRRENO ADRIATICO" DEL 14/03/2025**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA l'istanza del 30/01/2025 del Direttore Ciclismo della RCS Sport SPA con sede a Milano in via Rizzoli 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento, per il giorno 14/03/2025, della corsa ciclistica denominata "60a Tirreno Adriatico", gara ciclistica internazionale per professionisti-5a tappa ASCOLI PICENO-PERGOLA;

VISTO il provvedimento della Regione Marche n. 129 del 03/03/2025, con il quale è stato espresso il Nulla Osta, ai sensi dell'art. 9, primo comma, quarto periodo del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.mm.ii., per il tratto regionale di competenza, allo svolgimento della competizione sportiva ciclistica (Cat.: professionisti con circa 175 concorrenti) denominata "5° Tappa della 60a Tirreno Adriatico Ascoli Piceno—Pergola" nel giorno di venerdì 14/03/2025;

VISTO il provvedimento della Provincia di Grosseto n. 8525 del 07/03/2025 con il quale è stata disposta l'autorizzazione, limitatamente alle competenze specifiche dettate dall' art.9 del D. Lgs. 285/1992, a svolgere la Competizione Ciclistica Internazionale per professionisti su strada denominata "60° Tirreno Adriatico" in programma dal 10 al 16 marzo 2025, divisa in 7 tappe, nel rispetto del regolamento di gara, della tabella di marcia e della rappresentazione grafica del percorso interessato;

VISTA l'ordinanza pervenuta dalla Prefettura di Macerata per la sospensione della circolazione stradale sul territorio provinciale Fasc. 664/2025 Area II, pervenuta con prot. n. 9360 del 12/03/2025;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti stradali ricadenti anche nel territorio del Comune di Tolentino, in particolare in Via Madre Teresa di Calcutta, Viale B. Buozzi e Via Terme Santa Lucia, strada a competenza esclusiva comunale, come risultanti dalla planimetria, dall'altimetria e dalla tabella di marcia relative alla suddetta manifestazione;

TENUTO CONTO del parere positivo di idoneità tecnica della strada comunale espresso in sede di richiesta di autorizzazione della manifestazione sportiva;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ATTESA la competenza dell'Amministrazione Comunale ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 285;

Visti l'art.74 e l'art. 107 – 122 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 46 del 21/12/2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile Settore Polizia Locale e SUAP;

ORDINA

In Via Madre Teresa di Calcutta, Viale B. Buozzi e Via Terme Santa Lucia dalle ore 11:45 del giorno venerdì 14/03/2025 a cessate esigenze (presumibilmente alle ore 13:00 circa):

- La sospensione temporanea della circolazione veicolare;
- Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata;
- Il divieto di attraversamento per i pedoni;
- L'obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a

servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La sospensione temporanea della circolazione in ciascun punto del percorso avrà luogo a partire da 45 minuti prima del passaggio della corsa e fino a cessate esigenze, secondo le prescrizioni del citato provvedimento autorizzativo della Provincia di Grosseto n. 8525 del 07/03/2025.

PRESCRIVE

- Ai sensi dell'articolo 107 – 122 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, la collocazione della relativa segnaletica stradale di inibizione al transito da parte del personale del Servizio segnaletica comunale;
- Gli organi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle recate dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui alla già citata norma ovvero in sostituzione o a supporto da persone abilitate per la scorta tecnica nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada adottato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002.
- L'organizzazione predisporrà idoneo servizio e se necessaria specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, assicurando la presenza di idoneo personale in numero sufficiente da assicurare una rigorosa ed efficiente vigilanza, nella scrupolosa osservanza di quanto prescritto nell'autorizzazione e nella presente ordinanza.
- Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati per la manifestazione.

DEMANDA

Alle associazioni di volontariato coinvolte ed al personale tecnico comunale, in ausilio al personale di polizia stradale, **l'attività informativa** all'utenza stradale durante il periodo di vigenza della presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo C.d.S (Codice della strada) approvato con D.lgs. 30.4.1992 n.285.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/1990 contro il presente atto e/o contro la segnaletica apposta può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del D.lgs. 104/2010 o al Capo dello stato, ai sensi dell'art.8 del DPR 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli atti e documenti relativi alla presente ordinanza possono essere consultati e richiesti copia presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Tolentino.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Sindaco
- Albo pretorio
- Ufficio Stampa (lrcomuncazioni@gmail.com)
- Settore Tecnico servizio manutenzioni
(emanuele.tiberi@comune.tolentino.mc.it)
- Alla Stazione Carabinieri Tolentino (pec: tmc28816@pec.carabinieri.it – tmc28743@pec.carabinieri.it)
- Al Com. Provinciale Vigili del Fuoco (pec: com.macerata@cert.vigilfuoco.it)
- All'ASSM Tolentino (PEC: segreteria.assm@legalmail.it)
- Al Servizio 118 - (pec: ast.macerata@emarche.it)

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
ANDREA ISIDORI**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate